



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 08.03.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ALLA COOPERATIVA "ARGANO" a r.l. DA VILLAPIANA. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 3/17 del 13.6.2017 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

il D.P.R. 8 febbraio 1954 all'art. 84, stabilisce che "i Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti";

la legge 14. Agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" all'art. 4 - 1° comma - stabilisce che : "I comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale fine dalla Regione";

la normativa regionale demanda ai Comuni la predisposizione di strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, nonché la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;

Considerato che il Comune di Fagnano Castello non è dotato di canile comunale e pertanto necessita provvedere a stipulare apposita convenzione con Ditta in possesso dei requisiti di Legge e di idonee strutture per la custodia ed il mantenimento dei cani ritrovati all'interno del proprio territorio;

VISTO il D.C.A. n. 67 del 06.03.2018 di revoca del D.C.A. 32/2015 ed approvazione "Piano straordinario randagismo".

CHE per come previsto all'art. 8 del C.D.A. n. 67/2018 è prorogato l'adeguamento dei canili-rifugio di 12 dalla pubblicazione dello stesso;

VISTO l'art. 1 c) 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità) con il quale ha esteso anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 con affidamento diretto da parte del responsabile;

VISTA la comunicazione della "Argano Società Cooperativa" di Villapiana protocollo n. 5076 del 20.12.2017 già affidataria del servizio in convenzione per lo svolgimento del servizio dal 01.01.20128 al 31.12.2018 alle medesime condizioni offerte per l'annualità precedente e cioè:

prezzo giornaliero per mantenimento e custodia struttura sanitaria di ogni singolo cane € 2,85 oltre iva;

prezzo giornaliero per mantenimento e custodia struttura rifugio di ogni singolo cane € 1,90 oltre iva;

Considerato che le condizioni offerte dalla suddetta Ditta sono convenienti per il Comune e ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto fino alle definizioni ed applicazioni del DCA (decreto commissario ad acta) n. 67/2018;

Verificata altresì la regolarità contributiva;

Ritenuto dover impegnare la spesa presunta di € 12.000,00 compreso IVA;

Acquisito il CIG: ZA7227960A;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Ai sensi della normativa vigente,

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di affidare il servizio di custodia e mantenimento cani randagi alla Cooperativa "Argano a r.l." con canile "La Casa di Argo" siti nel comune di Villapiana, con decorrenza 01.01.2018 e termine 31.12.2018;

Dare atto che la spesa complessiva, quantificata in presunte € 12.000,00, iva compresa, troverà copertura sul cap. 1268/1;

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per il seguito di competenza.

La presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, è depositata in originale presso l'ufficio di Polizia Locale.



Il Responsabile del Servizio
Cav. Egidio Barbagallo